

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 19 DEL 06/02/2017**

**OGGETTO: COSTITUZIONE GAL GARGANO AGENZIA DI SVILUPPO SCRL. DETERMINAZIONI.**

Risultano presenti i componenti di seguito indicati:

num	Componente	settori e ambiti di rappresentanza	presente	assente
1	PORRECA Fabio – Presidente	settore Servizi alle Imprese	X	
2	DE FILIPPO Giuseppe – Vice Presidente	settore Agricoltura	X	
3	ANGELILLIS Luigi	settore Industria	X	
4	CARRABBA Raffaele	settore Agricoltura	X	
5	GIULIANO Onofrio	settore Agricoltura		X
6	LA TORRE Lucia Rosa	settore Commercio	X	
7	MERCURI Giorgio	settore Cooperazione		X
8	ROSIELLO Paolo	settore Turismo		X
9	TROMBETTA Salvatore Antonio	settore Artigianato	X	

E' altresì presente il Collegio dei Revisori dei Conti come segue:

Componenti		presente	assente
Dr.ssa LEONE Raffaella	Presidente del Collegio dei Revisori	X	
Dr. LAPALORCIA Antonello	Revisore	X	
Dr. RUSSO Massimo	Revisore	X	

Funge da Segretario il Dott. Matteo DI MAURO, Segretario Generale dell'Ente, assistito per la verbalizzazione dal Vice Segretario Generale Dott. Giuseppe SANTORO.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la discussione.

\*\*\*\*\*

Riferisce il Presidente.

Con la deliberazione n. 43 del 06/06/2016 la Giunta ha confermato la necessità di sostenere i Gruppi di Azione Locale costituiti in società al fine di consentire la partecipazione al bando per la misura 19.1-19.2-19.4 del PSR Puglia 2014-2020 e attrarre sul territorio ingenti risorse economiche utili per iniziative e progetti di sviluppo economico.



Con Determinazione n. 2 del 16 gennaio 2017, l'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 ha annullato d'ufficio, ai sensi dell'art. 21/nonies, l. 241/1990, la determinazione dell'AdG PSR n. 57/2016 relativa all'Avviso pubblico per la sottomisura 19.1, pubblicata sul BURP n. 45 del 21/04/2016 e la determinazione dell'AdG PSR n. 250 del 25/07/2016 relativa al Bando per le sottomisure 19.2 e 19.4, pubblicata sul BURP n. 87 del 28/07/2016, e tutti gli atti ad esse conseguenti.

Successivamente, lo stesso 16 gennaio 2017, con determina n° 3 dell' Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 sono stati approvati l'Avviso Pubblico per la sottomisura 19.1 "Sostegno preparatorio del PSR Puglia 2014/20 delle attività propedeutiche alla Strategia di Sviluppo Locale", l'Avviso Pubblico per la sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo" e per la sottomisura 19.4 "Sostegno per i costi di gestione e animazione" per la selezione delle proposte di Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL)

Il nuovo bando della Regione Puglia, che sostituisce il precedente avviso pubblico, prevede che i partenariati pubblico-privati debbano acquisire la personalità giuridica già al momento della presentazione della domanda di partecipazione.

Relativamente all'area garganica, constatata l'impossibilità di adeguare la compagine societaria e la composizione dell'organo amministrativo della esistente società Gal Gargano Agenzia di Sviluppo scrl ai criteri indicati dall'avviso pubblico a valere sulla 19.1 PSR Puglia, i soggetti partecipanti al partenariato pubblico-privato, con apposito protocollo hanno convenuto di costituire una nuova società consortile a responsabilità limitata denominata GAL GARGANO AGENZIA DI SVILUPPO SCRL.

Tale società dovrà essere costituita entro il 20 marzo prossimo, data di scadenza del bando.

Al riguardo occorre rilevare che la partecipazione societaria si inserisce in quadro normativo, da ultimo innovato con il d.lgs. 175/2016, che disciplina in maniera puntuale la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

Nel caso in esame si rileva che il costituendo Gal Gargano Agenzia di Sviluppo scrl sarà una società consortile a r.l. che opererà con scopo mutualistico e senza fine di lucro, per offrire servizi di sviluppo territoriale e opererà per l'interesse economico generale dell'area di riferimento. La società avrà, infatti, come oggetto la fornitura di servizi per lo sviluppo economico del territorio di competenza; la società sarà, nell'ambito dei programmi di iniziativa comunitaria (LEADER) promossi dall'U.E. e dalla Regione Puglia, il Gruppo di Azione Locale (GAL) beneficiario finale dei finanziamenti inerenti le iniziative comunitarie e soggetto responsabile dell'attuazione del Piano di Azione Locale (PAL) e del Piano di Sviluppo Locale (PSL), del relativo business plan e delle azioni ed interventi in esso inserite; la società, in qualità di organismo intermedio ai sensi dei regolamenti CE n. 1083/2006, può programmare, attuare e gestire programmi di sviluppo territoriale nell'ambito dei Comuni aderenti alla società a valere sui fondi comunitari, nazionali, regionali e locali.

Il costituendo Gal Gargano Agenzia di Sviluppo scrl si pone l'obiettivo di utilizzare in particolare le risorse finanziarie derivanti dalla Misura 19.1 del Piano Regionale di Sviluppo Puglia 2014-2020. Ai sensi dell'art. 2463 cc. si indicano gli elementi ad oggi disponibili che l'atto costitutivo da redigersi per atto pubblico dovrà contenere:

- denominazione e dati di identificazione dei soci: *sono previsti circa 40 soci pubblici e privati;*
- denominazione della società: *Gal Gargano Agenzia di Sviluppo scrl con sede in Monte Sant'Angelo (Foggia)*
- attività costituente l'oggetto sociale: *attuazione della misura 19 del PSR Puglia nell'area dell'Alto tavoliere;*
- ammontare del capitale da sottoscrivere e versare: *previsto in € 50.000,00;*
- conferimenti dei singoli soci: *conferimenti in danaro;*
- percentuale di partecipazione di ciascun socio:
  - 21% comuni*
  - 15% altri enti pubblici ( di cui il 15% Camera di commercio di Foggia)*



20% associazioni di categoria agricole  
20% associazioni di categorie  
24% aziende private

- norme di funzionamento: è previsto un cda di 5 membri, ognuno designato dalle cinque categorie di soci
- nominativi amministratori e revisori dei conti: *al momento non individuati*;
- importo globale delle spese di costituzione: *circa € 5.000, a carico della società.*

Al fine di adempiere agli obblighi di motivazione analitica di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 si deve aggiungere che, attraverso l'accordo di partenariato, l'Ente camerale a fronte del limitato impegno finanziario per l'acquisto delle quote, potrà partecipare ad iniziative e progettualità di sviluppo del territorio provinciale, non realizzabili direttamente né esternalizzabili, utilizzando adeguate risorse, a valere sul bando regionale stimate in circa € 12 milioni, non altrimenti rinvenibili nel bilancio camerale.

L'intervento finanziario è, altresì, compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione del Presidente;

VISTA la deliberazione della Giunta Camerale n. 43 del 06/06/2016, relativa alla partecipazione al bando per la misura 19.1-19.2-19.4 del PSR Puglia 2014-2020;

VISTA la Relazione Previsionale e Programmatica approvata con Deliberazione n. 18 del 28/11/2016, in cui il Consiglio camerale conferma la volontà di proseguire per il 2017 nelle attività di coordinamento tra i GAL operanti nella provincia di Foggia al fine favorire la partecipazione del territorio alla misura 19 del PSR Puglia 2014-2020;

VISTA la Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n° 2 del 16 gennaio 2017;

VISTA la successiva Determinazione della stessa Autorità n° 3 del 16 gennaio 2017;

PRESO ATTO dell'impossibilità di adeguare la compagine societaria e la composizione dell'organo amministrativo dell'esistente società Gal Gargano SCRL, attuale soggetto giuridico di gestione delle risorse 2007-2013, ai criteri indicati dall'avviso pubblico a valere sulla misura 19.1 PSR Puglia;

VISTA la deliberazione n. 27 del 30 marzo 2015, concernente l'adozione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni camerali, come modificato con deliberazione n. 81 del 26.10.2015;

VISTA, altresì, la successiva deliberazione n. 94 del 28/11/2016 relativa alla revisione straordinaria del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni camerali;

CONSIDERATO che con i citati provvedimenti la Giunta ha confermato la partecipazione ai Gruppi di Azione Locali in quanto strettamente necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali dell'Ente;

VISTA la bozza di Statuto Sociale all'uopo predisposta e allegata alla presente deliberazione;

VISTO il d.lgs. n. 175/2016 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

RITENUTA strategica la partecipazione al Gal Gargano Agenzia di Sviluppo scrl in quanto la costituenda società avrà come finalità l'interesse economico generale della propria area di riferimento ed opererà nell'ambito dei programmi di iniziativa comunitaria (LEADER) promossi dall'U.E. e dalla Regione Puglia, come specificato in premessa;

CONSIDERATO che attraverso l'accordo di partenariato l'Ente camerale a fronte del limitato impegno finanziario richiesto - ad oggi sostenibile - potrà partecipare ad iniziative e progettualità di sviluppo del territorio provinciale non realizzabili direttamente né esternalizzabili, potendo peraltro contare su adeguate risorse, stimate in circa € 12.000.000,00, non altrimenti rinvenibili nel bilancio camerale;



DATO ATTO, come richiesto dal comma 2 art. 4 del D.lgs. 175/2016, che l'acquisto delle quote nella costituenda società, pari a € 7.500 del capitale è compatibile con le norme dei trattati europei, in particolare, con la disciplina relativa agli aiuti di Stato alle imprese;

DATO ATTO, altresì, delle indicazioni che l'atto costitutivo dovrà contenere ai sensi dell'art. 2463 cc come in premessa indicate;

DATO ATTO, infine, che per la costituenda società non si rinviene la situazione di controllo pubblico, sia ai sensi dell'art. 2359 c.c. e sia perché non vi sono norme di legge o statutarie o di patti parasociali, che richiedono per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo

VISTO il verbale n. 32 redatto in data odierna, 6 febbraio 2017, con cui il Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di commercio di Foggia ha espresso parere favorevole alla costituzione del Gal Gargano Agenzia di Sviluppo srl con l'invito all'Ente di prestare particolare attenzione alla situazione patrimoniale della società;

a voti unanimi dei presenti espressi per appello nominale

#### DELIBERA

1. di partecipare alla costituzione della società da denominarsi "Gal Gargano Agenzia di Sviluppo srl", il cui schema di statuto è allegato alla presente;
2. di dare mandato al Presidente a sottoscrivere ogni atto necessario alla costituzione;
3. di partecipare al capitale sociale con l'acquisto di quote per un valore non superiore al 15% del capitale sociale sottoscritto;
4. di dare atto che la relativa spesa massima prevista di € 7.500,00 trova copertura finanziaria nel bilancio preventivo 2017;
5. di procedere alla trasmissione del presente atto deliberativo alla Corte dei conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per quanto di rispettiva competenza.
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

f.to IL SEGRETARIO  
(dott. Matteo di Mauro)

f.to IL PRESIDENTE  
(dott. Fabio Porreca)

----- STATUTO -----

Articolo 1 - DENOMINAZIONE -----  
 E' costituita una società consortile in forma di società a responsabilità limitata con la denominazione "GRUPPO DI AZIONE LOCALE GARGANO AGENZIA DI SVILUPPO SOC. CONS. A.R.L.". -----

-----Articolo 2 - SEDE -----  
 La sede è nel comune di Monte Sant'Angelo all'indirizzo risultate dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione del codice civile. -----  
 Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabilire rappresentanza) ovvero di trasferire la sede della sociale nell'ambito del Comune sopraindicato. -----  
 Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in comune diverso da quello sopra indicato. Quest'ultime delibere, in quanto modifiche statutarie, rientrano di competenza dell'assemblea dei soci. -----

Articolo 3 - DURATA -----  
 La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga od anticipato scioglimento da parte dell'assemblea dei soci. -----

Articolo 4 - OGGETTO -----  
 La società ha scopo consortile mutualistico e non può distribuire gli eventuali utili ai soci. -----  
 Essa realizza l'organizzazione comune istituita, in conformità al dettato dell'art. 2602 C.C., dai soci consorziati per l'esecuzione dello scopo di cui in seguito, in guisa tale da consentire, per tramite dell'ottimizzazione delle capacità tecniche, operative, amministrative, gestionali, finanziarie e funzionali dei singoli soci consorziati, direttamente o indirettamente dal rapporto con gli enti committenti. -----

La società consortile è costituita in via prioritaria quale Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) come previsto dalla Misura 19 "Supporto allo sviluppo locale Leader" del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Puglia, approvato in attuazione del Regolamento UE n. 1305/2013. La società consortile gestisce il ruolo di soggetto responsabile dell'attuazione del PSR sopra citato, con particolare riferimento alla Misura 19 e quindi all'attuazione di una Strategia di Sviluppo Locale (SSL) di tipo Partecipativo ed alla elaborazione ed implementazione del relativo Piano di Azione Locale (PAL).

Nell'attuazione del PSR la società consortile opera esclusivamente nell'ambito dei Comuni il cui territorio è incluso nell'area di intervento del PSR stesso ed in conformità a quanto previsto:

- dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia;
- dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale richiamata nel PSR stesso;
- dalle disposizioni regionali di attuazione del PSR;
- dalla normativa specifica per ogni settore di intervento del PSR.

Le responsabilità, i compiti e gli obblighi dei G.A.L sono quelli definiti nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia e nel bando emanato dalla Regione per la selezione dei Gruppi di Azione Locale e delle Strategie di Sviluppo Locale e contestuale approvazione delle disposizioni attuative della Misura 19, nonché quelli che verranno

ulteriormente individuati in successivi atti e provvedimenti in materia.

In relazione a quanto sopra indicato, la società consortile ha per oggetto le seguenti attività:

- Attuare la propria Strategia di Sviluppo Locale attraverso la predisposizione, presentazione e attuazione del Piano di Azione Locale (PAL) per valorizzare il patrimonio territoriale dell'area Garganica, nel rispetto delle specificità del territorio locale, favorendo le sinergie tra attività agricole, zootecniche, agrituristiche, artigianali, industriali, turistiche, culturali, ambientali e paesaggistiche;
- svolgere un programma di animazione territoriale continuativo nel periodo di riferimento della SSL e del PAL;
- programmare e svolgere le predette attività anche in armonia con altre iniziative regionali, nazionali e comunitarie comunque inerenti lo sviluppo locale;
- contribuire all'incremento dell'occupazione e della qualità della vita nelle aree rurali di propria pertinenza;
- prestare servizi finalizzati all'organizzazione e allo sviluppo del sistema imprenditoriale locale;
- promuovere la collaborazione tra soggetti privati ed enti pubblici per creare reali occasioni di sviluppo economico dei territori locali;
- realizzare studi e progetti per lo sviluppo socio-economico integrato delle aree territoriali in ambiti settoriali ed intersettoriali;
- creare e coordinare le iniziative di sviluppo dei vari settori economici, la promozione, le varie offerte di ospitalità, la commercializzazione anche affidata a terzi sulla base di specifiche qualificazioni strutturali e riconosciute competenze;
- prestare servizi finalizzati all'organizzazione, sviluppo e gestione del sistema turistico locale;
- creare un articolato sistema informativo riguardante il territorio;
- organizzare e svolgere iniziative, manifestazioni ed eventi al fine di valorizzare il patrimonio culturale e storico del territorio;
- creare e gestire programmi e progetti di marketing territoriale;
- svolgere altre attività ed iniziative atte a promuovere lo sviluppo, il miglioramento e la valorizzazione delle attività socio-economiche e culturali del territorio di....., anche attraverso la predisposizione e la gestione di altri programmi e progetti Regionali, Nazionali ed Europei.

Inoltre la Società Consortile:

- elabora e concorre all'elaborazione di studi di carattere generale e particolare sull'orientamento e formazione professionale, assumendo e favorendo ogni utile ed opportuna iniziativa in materia;
- istituisce, organizza e svolge, anche in collaborazione con altre organizzazioni ed enti, corsi di formazione, di qualificazione, di specializzazione, di perfezionamento e di "alta formazione" per disoccupati, lavoratori autonomi e subordinati e loro familiari; promuove e favorisce ogni altra idonea iniziativa per l'elevazione della cultura professionale e generale degli stessi;
- svolge compiti di informazione socio-economica e di qualificazione professionale in relazione alle Direttive dell'Unione Europea ed alle leggi nazionali e regionali;

- promuove, attua, gestisce e sviluppa programmi ed azioni U.E. ivi comprese le Sovvenzioni Globali;
- assiste, mediante l'erogazione di servizi specialistici, le imprese singole o associate nell'attività tecnica e di sviluppo aziendale;
- eroga servizi di assistenza ed organizzazione inerenti le attività imprenditoriali con riferimento alle:
  - \* problematiche della gestione;
  - \* problematiche della ricerca e sviluppo;
  - \* problematiche della logistica e della distribuzione;
  - \* problematiche del marketing e della penetrazione commerciale;
  - \* problematiche dell'import-export;
  - \* problematiche economico-finanziarie;
  - \* problematiche dell'ufficio;
  - \* problematiche dell'elaborazione dei dati;
  - \* problematiche dell'energia;
- eroga servizi di trasferimento tecnologico e di intermediazione della informazione utile al mondo dell'imprenditoria;
- si occupa di servizi pubblicitari; campagne di pubblicità per ogni genere di prodotto;
- promuove ed eventualmente cura l'esecuzione di studi ed interventi di pianificazione territoriale e settoriale;
- promuove ed eventualmente cura la progettazione, il coordinamento e l'attuazione di progetti di "Lavori Socialmente Utili", di "Lavori di Pubblica Utilità", di lavoro interinale, telelavoro, ecc.;
- promuove e gestisce la valorizzazione e la commercializzazione di prodotti agricoli locali e/o di prodotti tipici;
- cura la realizzazione e la promozione di marchi di denominazione protetta, I.G.P., ed Attestazioni di Specificità a tutela delle produzioni rurali del Gargano;
- esercita l'attività editoriale con particolare riferimento a questioni e problemi di carattere economico-rurale, tecnico, culturale, divulgativo;
- cura la pubblicazione di giornali, riviste, libri, opuscoli e quant'altro, con ogni mezzo (stampa, cinematografia, radio, televisione, audiovisivi, CD ROM, etc.) nonchè potrà esercitare l'attività tipografica; si avvale, per ogni sua attività, anche di mezzi telematici quali, a solo titolo esemplificativo, INTERNET, collegamenti a mezzo satellite, etc.;
- si occupa della promozione e gestione dell'agriturismo;
- si occupa dello studio dell'ambiente ivi comprese le azioni di tutela dello stesso e della prevenzione dell'inquinamento di ogni genere e tipologia;
- promuove lo sviluppo delle imprese artigiane curando:
  - \* la commercializzazione delle lavorazioni artigianali sia artistiche, tradizionali che innovative;
  - \* la programmazione e la gestione di zone PIP e centri servizi consortili anche integrate fra loro.

La Società Consortile potrà svolgere la propria attività sia con personale dipendente sia ricorrendo ad altre forme di collaborazione da deliberarsi in C.d.A

La società per il conseguimento dello scopo sociale, potrà realizzare la propria attività in forma diretta, con autonome strutture operative, sia attraverso le strutture organizzative dei soci consorziati, sia attraverso specifiche convenzioni con professionisti, società specializzate ed istituti di credito, enti ed associazioni. -----

Potrà anche partecipare ad altre imprese o società aventi oggetto affine o connesso al proprio. -----

Articolo 5 - SOCI -----  
 Possono aderire alla società consortile: -----

- a) sino ad un massimo del **20%** del capitale sociale le amministrazioni comunali--
- b) sino ad un massimo del 20% del capitale sociale gli altri enti pubblici diversi dalle amministrazioni comunali;
- c) sino ad un massimo del 20% del capitale sociale le organizzazioni datoriali agricole;
- d) sino ad un massimo del 20% del capitale sociale le associazioni di categoria rappresentate nel CNEL;
- e) sino ad un massimo del 20% del capitale sociale le imprese e le altre organizzazioni private non appartenenti ad una delle categorie indicate alla lettera c) e d).

Il partenariato dovrà essere comunque composto dai rappresentanti degli interessi socio economici locali sia pubblici che privati, nei quali a livello decisionale , né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di interesse rappresentino più del 49% degli aventi diritto al voto. (prescrizione prevista nel regolamento UE 1303/2013 art. 32, par. 1 lett. b)

Le quote sociali possedute dal singolo soggetto pubblico non potranno comunque superare la soglia del 20% (venti per cento) dell'intero capitale sociale, mentre le quote sociali possedute dal singolo soggetto privato non potranno comunque superare la soglia del 15% (quindici per cento) dell'intero capitale sociale. Nel caso in cui tali soglie dovessero essere superate, le quote possedute in eccedenza dovranno essere alienate entro centoventi giorni dal superamento del limite e nel frattempo le medesime non saranno computate ai fini dei quorum assembleari costitutivi e deliberativi. -----

Il domicilio dei soci, per i rapporti tra loro e con la società, è quello comunicato a tal fine dai soci medesimi. ---  
L'ammissione di nuovi soci, da attuare mediante aumento del capitale sociale, è soggetta all'approvazione dell'assemblea, che decide a maggioranza assoluta, motivando l'eventuale non ammissione. -----

Nel caso di trasferimento di proprietà di un'azienda socia, il nuovo titolare dell'impresa subentra nel contratto sociale solo se in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione a socio. -----

#### Articolo 6 - RECESSO DEL SOCIO -----

Il socio, trascorso un anno dalla data di sottoscrizione, può recedere dalla società con effetto dalla chiusura dell'esercizio sociale in corso, dandone comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione a mezzo lettera raccomandata a. r. con un preavviso di almeno tre mesi. -----  
In difetto del termine di preavviso previsto sopra, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio sociale successivo. Il socio recedente deve comunque adempiere completamente a tutte le obbligazioni assunte verso la società, verso gli altri soci e verso i terzi alla data in cui il recesso ha effetto. -----

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del valore patrimoniale netto risultante dal bilancio di esercizio, in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio. -  
Il pagamento della quota deve essere fatto entro tre mesi dall'approvazione del bilancio stesso. -----

Il diritto di recesso compete sempre: -----  
- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto; -----  
- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni



che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci. -----

Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione. La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta senza il consenso scritto del Consiglio di Amministrazione. -----

Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle proprie partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili.-----

In mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura corrispondente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 cod. civ. e, qualora sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto la società viene posta in liquidazione. ---

#### Articolo 7 - ESCLUSIONE DEL SOCIO -----

Nel caso di socio che, a titolo di conferimento, si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento. Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici. -----

L'esclusione deve essere approvata dai soci con apposita delibera da adottarsi esclusivamente con il metodo assembleare di cui all'art. 14. Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta il quale tuttavia potrà intervenire alla riunione assembleare ma senza diritto di voto. -----

La delibera di esclusione deve essere comunicata per raccomandata con ricevuta di ritorno al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termine il socio escluso potrà attivare il collegio arbitrale di cui all'art. 29 del presente statuto affinché si pronunci in merito all'esclusione. -----

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicheranno le disposizioni del precedente art. 6 in tema di rimborso della partecipazione del socio recedente, esclusa la possibilità di rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale. -----

#### Articolo 8 - CAPITALE SOCIALE -----

Il capitale deliberato è di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) diviso in 50.000 (cinquantamila) quote da Euro 1,00 (uno/00) ciascuna. -----

Non costituiscono conferimenti i contributi concessi da pubblici e privati, sia a titolo di prestazioni della società consortile, sia ad ogni altro titolo, qualora non siano effettuati in sottoscrizione del capitale sociale. -----

#### Articolo 9 - VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE -----

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediate passaggio di riserve disponibili a capitale) conformemente alle disposizioni di legge in materia (artt. 2481-2481 bis-2481 ter) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze

previste per le modifiche dell'atto costitutivo. -----  
In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante

nuovi conferimenti, sono ammessi tutti i conferimenti, anche diversi dal denaro, consentiti dalla legge e spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter cod. civ.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 6 del presente statuto. -----

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge (artt.2482-2482 bis-2482 ter-2482 quater c.c.) mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito di cui all'art.2482 bis comma 2 Cod.Civ., motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea, purchè consti in consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare da relativo verbale. -----

#### Articolo 10 - VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI -----

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. -----

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 cod. civ. -----

#### Articolo 11 - PARTECIPAZIONI -----

La partecipazione di ciascun socio non può essere di ammontare inferiore ad un euro o a multipli di euro. -----

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. -----

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli art. 1105 e 1106 c.c. -----

#### Articolo 12 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI -----

Il socio, che intende vendere in tutto o in parte la propria quota o i diritti di opzione relativi alla sottoscrizione di aumenti di capitale sociale, deve informarne con lettera raccomandata l'Organo Amministrativo che ne darà comunicazione immediata, e, comunque, entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata, agli altri soci. -----

Questi potranno rendersi acquirenti della quota offerta in vendita in proporzione alle quote rispettivamente possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale. -----

In considerazione dello scopo consortile della società e del conseguente divieto di distribuzione di utili fra i soci, il rimborso della quota non può comunque essere superiore al valore patrimoniale netto della quota risultante sulla base dell'ultimo bilancio approvato. -----

Entro 45 giorni da quello in cui è stata fatta la comunicazione all'Organo Amministrativo, i soci, dovranno comunicare, a mezzo lettera raccomandata, all'Organo

Amministrativo se decidono di acquistare. -----  
 In mancanza di tale comunicazione nell'indicato termine, si  
 considerano rinunciatari. -----  
 In tale caso la quota offerta in vendita può essere acquistata  
 dal socio o dai soci che avranno nei termini comunicato di  
 voler acquistare. -----  
 Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità  
 indicate, la quota è liberamente trasferibile purché a  
 condizioni identiche a quelle offerte. -----  
 Tuttavia l'alienazione a terzi non soci è soggetta  
 all'approvazione da parte dell'assemblea, che decide a  
 maggioranza assoluta, motivando l'eventuale diniego. -----  
 L'alienazione non può in ogni caso essere effettuata, neppure  
 a favore di soci, che abbiano esercitato il diritto di  
 prelazione, qualora comporti il superamento da parte dei  
 soggetti privati e pubblici soci dei limiti fissati dall'art.  
 5. Le quote di partecipazione del capitale sociale non possono  
 essere trasferite a titolo gratuito, sottoposte a pegno e  
 costituite comunque in garanzia o essere assoggettate a  
 costituzione di usufrutto, se non con il consenso  
 dell'assemblea ordinaria, che decide a maggioranza, motivando  
 l'eventuale diniego. -----  
 Articolo 13 - DECISIONI DEI SOCI -----  
 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza  
 dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che  
 uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno  
 un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro  
 approvazione. -----  
 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: -----  
 a) l'approvazione del bilancio; -----  
 b) la nomina degli amministratori e la loro revoca; -----  
 c) la nomina nei casi previsti dalla legge dell'*Organo di  
 Controllo*, del relativo *Presidente* ovvero del *Revisore* e la  
 loro revoca; -----  
 d) la determinazione del compenso degli amministratori,  
 dell'*Organo di Controllo* ovvero del *Revisore* (se nominati); --  
 e) l'autorizzazione all'acquisizione e cessione di  
 partecipazioni in società ed enti; -----  
 f) l'approvazione dell'ingresso di nuovi soci e le  
 autorizzazioni per le altre operazioni indicati all'art. 12;  
 g) l'approvazione, su proposta del presidente del consiglio di  
 amministrazione, delle convenzioni pluriennali; -----  
 h) le modificazioni dello Statuto; -----  
 i) la decisione di compiere operazioni che comportano una  
 sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante  
 modificazione dei diritti dei soci. -----  
 Con riferimento alle materie di cui alle lettere h) ed i),  
 oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o numero  
 di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale  
 sociale, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente  
 adottate con il metodo assembleare di cui al successivo art.  
 14. -----  
 In ogni altro caso, invece, le decisioni dei soci possono  
 essere adottate, oltre che con il metodo assembleare, anche  
 con il metodo della consultazione scritta o sulla base del  
 consenso espresso per iscritto. -----  
 Ogni socio a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di  
 partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il  
 suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.  
 Non possono partecipare alle decisioni, sia che esse vengano  
 adottate con il metodo assembleare sia che esse vengano  
 adottate con il metodo della consultazione scritta o del

consenso espresso per iscritto, i soci morosi (ai sensi dell'art. 2466 c.c.), i soci pubblici e/o privati che detengano partecipazioni superiori al limite indicato all'art. 5, limitatamente a tale eccedenza, ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto. -----

Articolo 14 - DECISIONI DEI SOCI: METODO ASSEMBLEARE -----

A) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA -----

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. -----

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge e dal presente Statuto, ogni qual volta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno. -----

L'Organo Amministrativo deve, altresì, convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale e nella domanda sono stati indicati gli argomenti da trattare. -----

La convocazione su richiesta dei soci non è, però, ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione di essi predisposta. -----

L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ai soci al domicilio ufficialmente risultante alla società medesima secondo le modalità previste dalla legge tempo per tempo vigente (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio, fermo restando che quelli tra i soci che intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la comunicazione a mezzo raccomandata A.R. da spedirsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. -----

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data diversa ed ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita. -----

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori ed i componenti dell'*Organo di Controllo* ovvero il *Revisore*, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i componenti dell'*Organo di Controllo* ovvero il *Revisore*, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. -----

B) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO -----

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci che risultino iscritti ai sensi dell'art. 2470 comma 1 Cod. Civ. ed a cui spetti il diritto di voto alla data della riunione assembleare. -----

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. -----

C) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA -----

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2372 c.c. -----

Gli enti e le società legalmente costituiti, possono intervenire all'assemblea a mezzo di persona designata, mediante delega scritta. -----

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. -----

D) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA -----

La presidenza dell'assemblea compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento del Presidente, nell'ordine: al vice presidente e all'amministratore delegato, se nominati, o da altro amministratore designato dagli altri amministratori presenti. Qualora né gli uni, né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il presidente, fra i presenti. L'assemblea nomina un segretario anche non socio, e se lo crede opportuno due scrutatori anche estranei. -----

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti (e, pertanto, l'esclusione dell'assemblea dei non legittimati), dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. -----

E) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI -----

L'assemblea dei soci è regolarmente costituita: -----

- in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno del capitale sociale; ---

- in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un quarto del capitale sociale. -----

L'assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la metà più uno del capitale sociale presente in assemblea, fatta eccezione: -----

- per l'adozione delle delibere di trasformazione, fusione e scissione, per le quali è comunque richiesto il consenso di quei soci che a seguito di tali operazioni assumano responsabilità illimitata; -----

- per le modifiche del presente statuto introduttive o oppressive di clausole compromissorie per le quali, ai sensi dell'art.34, comma 6, del D.Lgs. n.5/2003, è necessario il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale; -----

- per le materie previste alle lettere h) e i) dell'art. 12, corrispondenti a quelle di cui ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c. (modificazioni dello statuto e decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci) per le quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. -----

F) SISTEMI DI VOTAZIONE -----

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale. --- In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti, escluse le votazioni su persone che sono,

ordinariamente, in forma segreta. -----

G) VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI -----

Le verbalizzazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge. -----

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzianti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni effettuate dai presenti pertinenti all'ordine del giorno, e a richiesta dell'interessato, potranno essere trascritte memorie scritte dello stesso. -----

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dello statuto deve essere redatto da un notaio. -----

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci. -----

H) AUDIO/VIDEO-ASSEMBLEA -----

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: -----

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; -----
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; -----
- che siano identificati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione. -----

Articolo 15 - DECISIONI DEI SOCI: METODO DELLA CONSULTAZIONE SCRITTA E/O DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO -----

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Tale metodo, come precisato nell'art. 13 del presente statuto, è utilizzabile in alternativa al metodo assembleare sopradescritto all'art.14. -----

Tuttavia con riferimento alle modificazioni del presente Statuto, alle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare. -----

Nel caso si opti per il metodo della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza: -----

- l'argomento oggetto della decisione; -----
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; -----
- l'indicazione dei soci consenzienti; -----
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione; -----
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari; -----
- la mancanza di sottoscrizione equivale a voto contrario. ---

Nel caso si opti per il metodo del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza: -----

- l'argomento oggetto della decisione; -----
- il contenuto e le risultanze della decisione. -----

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione. --

Articolo 16 - AMMINISTRAZIONE -----

La società può essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 5 (cinque) membri, la cui nomina spetta all'assemblea dei soci in rappresentanza di ciascuna categoria come indicato nell'articolo 5 del presente statuto; la medesima assemblea, in qualsiasi momento, può decidere di integrare il Consiglio - ovviamente, purchè non venga superato il limite numerico sopra statuito - nominando uno o più nuovi Consiglieri, che scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

La maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere espressione dei partner economici, delle associazioni e dei privati, gli altri saranno espressione degli enti pubblici. -----

I soci decidono anche, volta per volta, la durata in carica degli amministratori all'atto della nomina e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi sociali. -----

I componenti dell'organo amministrativo: -----

- a) possono essere anche non soci; -----
- b) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c; -----
- c) durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dai soci all'atto della nomina, e, comunque, fino a revoca o dimissioni; -----
- d) sono rieleggibili. -----

La nomina dei rappresentanti dei soggetti pubblici - titolari di quote di partecipazione al capitale sociale - in seno al presente G.A.L., ha carattere strettamente fiduciario.

Pertanto, anche la loro revoca è rimessa alla più ampia discrezionalità, propria delle scelte, del legale rappresentate del soggetto pubblico designante.

E' ineleggibile alla carica di Presidente del G.A.L. colui il quale rivesta lo status di amministratore locale, ai sensi dell'art. 77 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, ovvero qualunque altro ruolo o carica all'intero di una Pubblica Amministrazione. -----

Salvo contraria deliberazione dell'assemblea, gli amministratori non sono vincolati da divieto di cui all'art.

2390 del c.c. (divieto di concorrenza). -----  
Se per dimissioni o per qualsiasi altro motivo cessano  
dalla carica uno o più consiglieri, il consiglio di  
amministrazione provvede a sostituirli nei modi previsti  
dall'art. 2386 c.c. -----  
Tuttavia, se per dimissioni o per qualsiasi altro motivo viene  
meno la maggioranza dei consiglieri, gli amministratori  
rimasti devono senza indugio convocare l'Assemblea per la  
nomina dell'intero Consiglio, che si intende decaduto. In tal  
caso, quindi, gli amministratori restano in carica per la  
convocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione  
sino alla nomina dei successori. -----  
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha  
effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è  
stato ricostruito. -----  
Decade automaticamente dalla carica il consigliere che senza  
giustificato motivo sia assente alle riunioni del consiglio di  
amministrazione per tre volte consecutive non giustificate. --  
Articolo 17 - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  
METODO COLLEGIALE -----  
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che  
il presidente lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta  
richiesta dall'*Organo di Controllo* ovvero dal *Revisore* (se  
nominati), oppure da almeno un terzo dei suoi componenti. ----  
Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne  
fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede  
affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte  
all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.  
Di regola la convocazione è fatto almeno cinque giorni liberi  
prima della riunione, mediante avviso spedito con lettera  
raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo  
scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni  
prima dell'adunanza e, in caso di urgenza con telegramma da  
spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la  
data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del  
giorno. -----  
Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide,  
anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i  
Consiglieri in carica ed i componenti dell'*Organo di Controllo*  
o il *Revisore*, se nominati. -----  
Le riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente, in  
sua assenza dal vice presidente, qualora sia stato nominato,  
o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designato dal  
consiglio stesso. -----  
Il consiglio di amministrazione può tenere le sue riunioni in  
audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti  
condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: -  
a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il  
segretario della riunione che provvederanno alla formazione e  
sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la  
riunione in detto luogo; -----  
b) che sia consentito al presidente della riunione di  
accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo  
svolgimento della riunione, constatare e proclamare i  
risultati della votazione; -----  
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire  
adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di  
verbalizzazione; -----  
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla  
discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti  
all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o  
trasmettere documenti. -----



Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio. -----

Il Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri e le proprie attribuzioni al presidente del consiglio di amministrazione e a uno o più amministratori delegati, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. In tal caso trova piena applicazione quanto previsto dall'art. 2381 c.c. -----

Il consiglio di amministrazione può inoltre nominare un direttore, fissandone i poteri, anche di rappresentanza, le attribuzioni e la retribuzione a norma di legge. -----

Il consiglio di amministrazione può infine nominare comitati tecnici e procuratori speciali, determinandone i poteri e i compensi. -----

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti. -----

Articolo 18 - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  
METODO DELLA CONSULTAZIONE SCRITTA E/O DEL CONSENSO ESPRESSO  
PER ISCRITTO -----

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, possono anche essere adottate, in alternativa al metodo collegiale, mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, salvo per le materie indicate nell'art. 2475 ultimo comma, per le quali occorre necessariamente la delibera collegiale nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 17 del presente statuto. -----

L'adozione del metodo della consultazione scritta ovvero del consenso espresso per iscritto in alternativa al metodo collegiale è proposta dal presidente del consiglio di amministrazione e tale scelta deve essere condivisa da tutti gli amministratori; pertanto qualora uno o più amministratori manifestino la preferenza del metodo collegiale, le decisioni dovranno essere adottate con tale modalità. -----

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza: -----

- l'argomento oggetto della decisione; -----
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; -----
- l'indicazione degli amministratori consenzienti; -----
- l'indicazione degli amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione; -----
- la sottoscrizione di tutti gli amministratori, sia consenzienti che astenuti che contrari, con la precisazione che la mancata sottoscrizione equivale a voto contrario. -----

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza: -----

- l'argomento oggetto della decisione; -----
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti. -----

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli

amministratori i quali entro i tre giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza della dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario. -----

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. -----

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica. -----

La decisione degli Amministratori, adottata ai sensi del precedente articolo, dovrà essere trascritta nel Libro delle decisioni degli Amministratori. -----

Uno o più amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi con il metodo collegiale. Anche una tale decisione va presa con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. -----

#### Articolo 19 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO -----

Il Consiglio di Amministrazione è munito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, fatte salve le limitazioni di cui all'art. 13 e può pertanto compiere tutti gli atti di gestione che ritenga necessari o opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, ad eccezione di quanto riservato all'assemblea dalla legge o dal citato art. 13. -----

#### Articolo 20 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' -----

La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea, salvo che non sia deliberato diversamente. ---

Il presidente del consiglio di amministrazione rappresenta inoltre la società in giudizio con facoltà di promuovere azioni e istanze in ogni sede amministrativa e giudiziaria. Anche per giudizi di revocazione e cessazione, nominando allo scopo avvocati e procuratori. -----

La rappresentanza della società spetta altresì a coloro cui il consiglio di amministrazione abbia delegato i propri poteri a norma del presente statuto. -----

#### Articolo 21 - SANZIONI AMMINISTRATIVE -----

Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazione delle norme amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti della società nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, la società, nei modi e nei termini consentiti dalle vigenti disposizioni normative, assume il relativo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze. -----

L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione ha agito volontariamente in danno della società o, comunque, con dolo o colpa grave. -

#### Articolo 22 - DIRITTI DEI SOCI NON AMMINISTRATORI -----

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare (nonché averne copia), anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione; l'uso delle

informazioni acquisite deve essere effettuato nel rispetto del D.Lgs. 169/2003. -----

#### Articolo 23 - ORGANO DI CONTROLLO -----

La società può nominare un *Organo di Controllo*, composto da tre membri effettivi in possesso dei requisiti di legge, ovvero un *Revisore*, in possesso dei requisiti di legge.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477

Cod. Civ., la nomina dell'*Organo di Controllo* ovvero del

*Revisore* è obbligatoria. -----

#### Articolo 24 - COMPETENZE E POTERI DELL'ORGANO DI CONTROLLO ---

Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le società per azioni e la normativa in materia di organi di controllo e di revisione legale dei conti. -----

#### Articolo 25 - SCELTA DELL'ORGANO DI CONTROLLO -----

La decisione di nominare un *Organo di Controllo* ovvero un

*Revisore*, nei casi in cui la nomina dei medesimi non sia

obbligatoria, nonché la scelta tra *Organo di Controllo* e

*Revisore*, in ogni caso, è rimessa all'assemblea dei soci. ----

#### Articolo 26 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCI -----

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo

amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di

esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti

norme di legge. Il bilancio deve essere approvato dai soci,

con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla

chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta

giorni qualora particolari esigenze della società lo

richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori

devono segnalare nella loro relazione (o nella nota

integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata)

le ragioni della dilazione. -----

#### Articolo 27 - UTILI -----

Lo scopo consortile della società configura quell'interesse

dei soci che giustifica l'assenza di finalità lucrative. ----

E' pertanto tassativamente vietata la distribuzione di utili

ai soci. Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio,

dopo l'assegnazione al fondo di riserva ordinaria della quota

stabilita per legge, sono destinati dall'assemblea alla

costituzione di una riserva straordinaria per ulteriori

interventi nell'ambito dell'oggetto sociale. -----

Concorrono altresì a formare il fondo di riserva straordinaria

eventuali contributi, lasciti e donazioni. -----

Su decisione dei soci, i medesimi sono tenuti a versare un

eventuale contributo annuale in denaro in proporzione alle

rispettive quote di partecipazione al capitale sociale. ----

#### Articolo 28 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

Lo scioglimento anticipato volontario della società è

deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste

per la modifica del presente statuto. -----

In tal caso nonché verificandosi una delle altre cause di

scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre

disposizioni di legge o del presente statuto, l'Assemblea con

apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze

previste per la modifica del presente statuto, dispone: ----

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del

collegio in caso di pluralità di liquidatori; -----

- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui

spetta la rappresentanza della società; -----

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; -

- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla

cessione del patrimonio sociale ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo. -----

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c. e, pertanto, i liquidatori potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società. -----

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter cod. civ. -----

Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione. -----

L'attivo eventualmente risultante dalla liquidazione è ripartito fra i soci in proporzione alle quote di partecipazione al capitale sociale fino alla concorrenza del capitale sociale e dei contributi consortili versati. -----

L'eventuale eccedenza deve essere devoluta a favore di enti aventi finalità analoghe a quelle della società. -----

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile (artt. 2484 e ss.) -----

Articolo 29 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA -----

Le controversie tra i soci ovvero tra i soci, la società, amministratori, liquidatori e Organo di Controllo o Revisore, sorte in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente statuto - ad eccezione di quelle nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero e delle altre che, per legge, non possano formare oggetto di compromesso - sono devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, nominato dal Presidente del Tribunale competente per sede legale. Il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto e agirà secondo il regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio competente per sede legale: al procedimento arbitrale si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 34 e seguenti del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5. -----

Articolo 30 - RINVIO -----

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata. ----